

**LAVORO AGILE**  
**DISCIPLINA SEMPLIFICATA TERMINATA IL 31 AGOSTO 2022 E NUOVA MODALITÀ PER**  
**COMUNICARE IL NOMINATIVO DEL LAVORATORE E DELLA DATA DI INIZIO/CESSAZIONE**  
**DELLA PRESTAZIONE**

Il 31 agosto u.s. è cessata l'applicazione della disciplina del lavoro agile <sup>[1]</sup> “*semplificato*”, introdotta a causa della pandemia dal d.l. n. 34/2020 <sup>[2]</sup> (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2022; CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 27 e 34 del 2020), alla quale i datori di lavoro privati hanno potuto ricorrere:

- anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge n. 81/2017 <sup>[3]</sup> (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2021 e n. 2/2022);
- con una procedura agevolata nella comunicazione al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dei nominativi delle persone interessate (effettuabile con l'uso dell'apposito applicativo disponibile su [cliclavoro.gov.it](https://cliclavoro.gov.it)).

**Dall'1/9/2022, pertanto, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile richiede la sottoscrizione di appositi accordi individuali da parte del datore di lavoro e del dipendente interessato.**

La cessazione della disciplina semplificata avrebbe altresì obbligato i datori di lavoro a comunicare i rapporti organizzati secondo la modalità del lavoro agile:

- in via preventiva, mediante il sistema utilizzato per trasmettere le comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 bis del d.l. n. 510/1996 (ex art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 81/2017 <sup>[4]</sup>);
- con contestuale deposito dei singoli accordi individuali.

Senonché, l'art. 41-bis del d.l. 21/6/2022 n. 73, introdotto dalla legge di conversione 4/8/2022 n. 122 (in vigore dal 20 agosto u.s., giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. n. 193), ha **riscritto il citato art. 23, comma 1, della legge n. 81/2017 <sup>[4]</sup>** e stabilito che, **dall'1 settembre 2022, il datore di lavoro “*comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate*” con l'accluso decreto ministeriale 22/8/2022 n. 149 (d.m.).**

**Il datore di lavoro, in particolare, deve:**

- 1) **compilare l'apposito modulo (allegato 1 al d.m.)** disponibile al portale <https://servizi.lavoro.gov.it> e accessibile tramite autenticazione SPID e CIE;
- 2) **trasmetterlo con le modalità tecniche di cui all'allegato 2 al d.m.**

**Le comunicazioni “già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente” restano valide** (art. 1, comma 3, del d.m.).

Al fine di perimetrare l'ambito di applicazione del nuovo obbligo e di individuare le tempistiche entro cui evaderlo, con una nota pubblicata il 26 agosto 2022 sul proprio portale istituzionale, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che:

- il nuovo adempimento è previsto (dall'1 settembre 2022) “solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi”;
- poiché l'adempimento “si riferisce a una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”, **la relativa comunicazione deve essere effettuata entro il termine “ordinario” di cinque giorni dall'evento** (e non preventivamente come stabilito dalla previgente normativa). **In fase di prima applicazione delle nuove modalità, l'obbligo della comunicazione potrà comunque essere assolto entro l'1 novembre 2022.**

In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal d.m., si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

---

<sup>[1]</sup> Al fine “di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, la legge 22/5/2017 n. 81 ha introdotto e disciplinato il “lavoro agile” quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 18, comma 1).

<sup>[2]</sup> **Art. 90, commi 3 e 4, del d.l. n. 34/2020**

3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

<sup>[3]</sup> **Art. 19 del d.lgs. n. 81/2017**

#### **Forma e recesso**

1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

2. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

**[4] Art. 23, comma 1, della legge n. 81/2017**

<b>Testo in vigore fino al 31/8/2022</b>	<b>Testo vigente dall'1/9/2022</b>
L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.	Con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati di cui al primo periodo sono resi disponibili all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo, si applica la sanzione prevista dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.



## *Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**VISTA** la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante *“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”*;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 18 della citata legge n. 81 del 2017 che definisce il lavoro agile quale *“modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa”*, in cui *“la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno”*;

**VISTO** altresì l'articolo 23 della citata legge n. 81 del 2017, recante *“Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”*, come modificato dall'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, il quale al comma 1 prevede che il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

**VISTO** il *“Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile”*, sottoscritto alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 7 dicembre 2021, con il quale le Parti sociali hanno inteso definire un efficace quadro di riferimento per la corretta applicazione del lavoro agile;

**CONSIDERATO** il notevole impatto registrato dall'accelerazione dei percorsi di innovazione sull'organizzazione del lavoro;

**CONSIDERATO** che occorre dare tempestiva attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge n. 81 del 2017, come modificato dall'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, al fine di semplificare e razionalizzare gli obblighi di comunicazione relativi al lavoro agile;

**SENTITI** l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

1. In attuazione dell'articolo 23, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 e successive modificazioni, è adottato il modello concernente le informazioni relative all'accordo di lavoro agile di cui all'allegato 1 al presente decreto, da trasmettere con le modalità telematiche di cui all'allegato 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto.



## *Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

2. Il modulo di cui all'allegato 1 è messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il portale dei servizi on-line, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE, <https://servizi.lavoro.gov.it>.
3. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.

### **Articolo 2**

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 19, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, il datore di lavoro conserva l'accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022.
3. Il presente decreto è pubblicato nell'apposita sezione di pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al seguente URL: <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/default.aspx>.

Roma,

*Andrea Orlando*



Firmato digitalmente da  
ORLANDO ANDREA  
C = IT  
O = MINISTERO DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE SOCIALI

# Comunicazione Accordo di Lavoro agile (Articolo 23, comma 1 della L. n. 81/2017)

## Sezione 1 - Datore di lavoro

Codice Fiscale\*

Ragione sociale\*

## Sezione 2 - Lavoratore

Codice Fiscale\*  Data Nascita\*

Cognome\*

Nome\*

Comune o Stato straniero di nascita\*

## Sezione 3 - Rapporto di lavoro

Data inizio\*  Tipologia\*

Tipologia\*  Tempo indeterminato  Tempo determinato  Apprendistato

## Dati INAIL

PAT\*  Voce di tariffa\*

## Sezione 4 - Accordo di Lavoro agile

Data sottoscrizione accordo\*

## Periodo Validità Accordo

Tipologia durata\*  Tempo indeterminato  Tempo determinato

Data inizio\*  Data cessazione(\*)<sup>1,2</sup>

## Sezione 5 - Dati d'invio

Tipologia comunicazione\*  Inizio periodo  
 Modifica  
 Annullamento sottoscrizione  
 Recesso<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Obbligatoria nel caso di tipologia durata "Tempo determinato"

<sup>2</sup>Obbligatoria nel caso di tipologia comunicazione "Recesso"

<sup>3</sup>Ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della legge n. 81/2017

**Comunicazione Accordo di Lavoro agile  
(Articolo 23, comma 1 della L. n. 81/2017)**

Data invio\*<sup>1</sup>

Codice comunicazione\*<sup>1</sup>

Identificativo periodo\*<sup>1</sup>

**Sezione 5.1 - Soggetto Abilitato**

Tipologia S. A. (\*)<sup>2</sup>

Codice Fiscale S. A. (\*)<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Informazione gestita dal Sistema

<sup>2</sup>Obbligatorio nel caso di invio da parte di un soggetto abilitato

# **Regole di compilazione della comunicazione dell'accordo per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità "Lavoro Agile"**

Ver. 2.0

Campo/Informazione	Obbl.	Formato	Dimensione	Descrizione	Vincoli
<b>Sezione 1 - Datore di lavoro</b>					
Codice Fiscale	S	Alfanumerico	16	Codice Fiscale del datore di lavoro.	Formati validi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 caratteri alfanumerici;</li> <li>• 11 cifre numeriche.</li> </ul>
Ragione sociale	S	Alfanumerico	200	Ragione sociale del datore di lavoro.	
<b>Sezione 2 – Lavoratore</b>					
Codice Fiscale	S	Alfanumerico	16	Codice Fiscale del lavoratore.	Formati validi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 caratteri alfanumerici;</li> <li>• 11 cifre numeriche.</li> </ul>
Data nascita	S	Data	19	Data di nascita del lavoratore.	Esempio: 2000-01-29T00:00:00
Cognome	S	Alfanumerico	50	Cognome del lavoratore.	
Nome	S	Alfanumerico	50	Nome del lavoratore.	
Comune o stato straniero di nascita	S	Alfanumerico	4	Comune o stato straniero di nascita del lavoratore.	Codice catastale del Comune di nascita. Esempio: H501



<b>Sezione 3 - Rapporto di lavoro</b>					
Data inizio	S	Data	10	Data assunzione.	Esempio: 2000-01-29
Tipologia	S	Alfanumerico	3	Tipologia di contratto di lavoro applicato al rapporto di lavoro.	Possibili valori: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>A01</b> - Lavoro a tempo indeterminato;</li><li>• <b>A02</b> - Lavoro a tempo determinato;</li><li>• <b>A03</b> - Apprendistato.</li></ul>
<b>Dati INAIL</b>					
PAT	S	Alfanumerico	9	Posizione assicurativa territoriale INAIL.	Sequenza di massimo 9 cifre numeriche. Esempio: 012345678
Voce di tariffa	S	Alfanumerico	4	Voce di tariffa INAIL associata al rapporto di lavoro.	Sequenza di 4 cifre numeriche. Esempio: 0123
<b>Sezione 4 – Accordo di lavoro agile</b>					
Data sottoscrizione accordo	S	Data	19	Data di sottoscrizione dell'accordo tra datore di lavoro e lavoratore.	Esempio: 2000-01-29

Tipologia	S	Alfanumerico	2	Classificazione basata sulla tipologia di durata del periodo di lavoro agile.	Possibili valori: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TI</b> - Tempo indeterminato;</li> <li>• <b>TD</b> - Tempo determinato.</li> </ul>
<b>Periodo di validità accordo</b>					
Data inizio	S	Data	19	Primo giorno del periodo di validità dell'accordo.	Esempio: 2000-01-29
Data cessazione	N	Data	19	Ultimo giorno di validità dell'accordo.	Obbligatoria se "Tipologia" è "Tempo determinato" oppure "Tipologia comunicazione" è "Recesso".
<b>Sezione 5 – Dati d'invio</b>					
Tipologia comunicazione	S	Alfanumerico	2	Classificazione basata sulle seguenti voci: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>I</b> - Inizio;</li> <li>• <b>M</b> - Modifica;</li> <li>• <b>A</b> – Annullamento sottoscrizione;</li> <li>• <b>R</b> – Recesso.</li> </ul>	
Data invio	S	Data	19	Data salvataggio della comunicazione.	Assegnata automaticamente dal sistema.

					Esempio: 2000-01-29T00:00:00
Codice comunicazione	S	Numerico	17	Identificativo univoco della comunicazione.	Assegnato automaticamente dal sistema.
Identificativo periodo	S	Numerico	17	Identificativo univoco associato al periodo di lavoro agile.	Coincide con il "Codice comunicazione" assegnato alla comunicazione di "Inizio" del periodo oggetto dell'accordo.  Assegnato automaticamente dal sistema.
<b>Sezione 5.1 – Soggetto abilitato</b>					
Tipologia S.A.	N	Alfanumerico	3	Tipologia di soggetto abilitato che trasmette la comunicazione.	Possibili valori: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>001</b> - Consulenti del Lavoro (art. 1, co. 1, L. 12/79)</li> <li>• <b>002</b> - Avvocati e Procuratori Legali (art. 1, co. 1, L. 12/79)</li> <li>• <b>003</b> - Dottori Commercialisti (art. 1, co. 1, L. 12/79)</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>004</b> - Ragionieri (art. 1, co. 1, L. 12/79)</li> <li>• <b>005</b> - Periti Commerciali (art. 1, co. 1, L. 12/79)</li> <li>• <b>006</b> - Associazioni di categoria (art. 4-bis, co. 8, d.lgs. 181/2000)</li> <li>• <b>008</b> - Associazioni di categoria dei Datori di lavoro agricoli (art. 9-bis, co. 6, L. 608/96)</li> <li>• <b>009</b> - Soggetti autorizzati all'attività di Intermediazione (art. 2, co.1, lett. b, d.lgs. 276/03)</li> <li>• <b>011</b> - Consorzi e Gruppi di imprese (art. 31, d.lgs. 276/2003)</li> <li>• <b>013</b> - Periti agrari e agrotecnici</li> </ul> <p>Obbligatoria se "Codice fiscale S. A." è valorizzata.</p>
Codice fiscale S.A.	N	Alfanumerico	16	Codice fiscale del soggetto abilitato.	Obbligatorio se "Tipologia S.A." è valorizzata.

					<p>Formati validi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 caratteri alfanumerici;</li> <li>• 11 cifre numeriche.</li> </ul>
--	--	--	--	--	--

Tabella 1 – Dati comunicazione di lavoro agile

## Definizioni

**Lavoro agile:** modalità della prestazione lavorativa svolta in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, definita in accordo sottoscritto da datore di lavoro e lavoratore.

**Comunicazione di Lavoro agile:** comunicazione, strutturata secondo il modello illustrato per lo svolgimento del lavoro agile.

## Accesso

L'accesso alle funzionalità per la trasmissione delle comunicazioni relative agli accordi per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità lavoro agile è consentito dal portale [lavoro.gov.it](https://servizi.lavoro.gov.it) a coloro che:

- Sono in possesso delle credenziali SPID, rilasciate da uno qualsiasi dei gestori indicati dall'AgID
- Sono in possesso di una Carta d'Identità Elettronica (CIE).

In entrambi i casi, agli utenti è consentito l'accesso alle funzionalità di trasmissione scegliendo uno tra i seguenti profili:

- *Referente aziendale:* può inviare comunicazioni solo per un'azienda, indicata successivamente all'autenticazione utilizzando le regole del portale dei servizi digitali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (<https://servizi.lavoro.gov.it>).
- *Soggetto Abilitato:* nella medesima sessione di lavoro può inviare comunicazioni per diverse aziende, indicate durante la fase di compilazione.

## Comunicazione

Il sito consente di trasmettere e consultare tre distinte tipologie di comunicazione:

- **Inizio:** per comunicare l'avvio del periodo di lavoro agile;
- **Modifica:** per apportare delle rettifiche e degli aggiornamenti sui periodi di lavoro agile in corso già comunicati; è consentita la modifica delle seguenti informazioni:
  - Tipologia rapporto di lavoro;
  - PAT INAIL;
  - Voce di tariffa INAIL;
  - Tipologia di durata;
  - Data di sottoscrizione dell'accordo;
  - Data cessazione.

- **Annullamento sottoscrizione:** per eliminare un periodo di lavoro agile precedentemente comunicato, non deve essere confusa con una cessazione o un recesso anticipato né dal periodo di lavoro agile né, tantomeno, dal rapporto di lavoro. la cancellazione riguarda tutto il periodo di lavoro agile, comunicato con l'ultima comunicazione temporalmente inviata.
- **Recesso:** per i casi di chiusura anticipata dei periodi di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della Legge n. 81/2017.

## Modalità di trasmissione massiva REST

In alternativa alla trasmissione tramite applicativo web è disponibile una modalità **Massiva REST**, utile per l'invio tramite API REST di una elevata numerosità di periodi di lavoro agile da comunicare.

È possibile trasmettere tutte le tipologie di comunicazione sopra elencate.

L'attivazione della modalità massiva REST richiede che l'Azienda o il Soggetto Abilitato debbano inviare una richiesta di contatto tramite un *form online* disponibile nell'URP Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

<https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it>

Categoria: Comunicazioni telematiche

Sottocategoria: Lavoro agile – abilitazione servizi REST

Nella richiesta deve essere indicato almeno un referente tecnico al quale potersi rivolgere per concludere la procedura di abilitazione.

Con questo passaggio si realizzerà la registrazione al sistema di gestione degli accessi alle API REST (secondo il modello OAuth2.0) e lo scambio delle informazioni per le invocazioni.